

A tutti i gentili Sigg. Clienti

A tutti i gentili Sigg. Collaboratori

URGENTE

CIRCOLARE N. 13/2020

Milano, 15 aprile 2020

Oggetto: Decreto Legge "liquidità"

Riepiloghiamo di seguito le principali novità portate dal Decreto Legge "Liquidità".

1) Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese

Con il primo articolo del D.L. 23 dell'8 aprile 2020, nell'ambito del capo I dedicato alle misure di accesso al credito per le imprese, il legislatore interviene al fine di prevedere specifiche misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese.

L'istituto chiamato a gestire queste misure è SACE, società posseduta interamente da Cassa depositi e prestiti, a sua volta controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze (87,77%) e partecipata da fondazioni bancarie, che viene autorizzata a concedere, fino al prossimo 31 dicembre 2020, e nel limite di uno stanziamento complessivo pari a 200 miliardi di euro (di cui almeno 30 miliardi destinati alle piccole e medie imprese), garanzie per il rilascio di finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19.

Dette misure riguardano anche lavoratori autonomi e professionisti titolari di partita Iva che abbiano già utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia per le pmi istituito con la L. 662/1996.

Limiti e caratteristiche dei finanziamenti

Per il rilascio della garanzia vengono previsti dei limiti massimi all'importo dei finanziamenti che potranno essere richiesti dalle imprese. In base a quanto previsto nel decreto la misura dei finanziamenti concessi non potrà superare il maggiore tra i seguenti 2 parametri:

- il 25% del fatturato (ricavi) annuo dell'impresa prodotto in Italia relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
- il doppio dei costi del personale dell'impresa sostenuti in Italia con riferimento al 2019, come risultante dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio (per le imprese che hanno iniziato l'attività successivamente al 31 dicembre 2018 si considerano i costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal legale rappresentante dell'impresa).

I finanziamenti, per i quali la garanzia dovrà essere rilasciata entro il 31 dicembre 2020, non potranno avere durata superiore a 6 anni, e potranno prevedere un periodo di preammortamento di durata fino a 24 mesi.

La copertura della garanzia

La garanzia, che sarà a prima richiesta, esplicita e irrevocabile, potrà intervenire nei seguenti limiti:

- 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- 80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 e 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
- 70% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

2

I costi

Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

- per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 0,25% durante il primo anno, 0,5% durante il secondo e terzo anno, 1% durante il quarto, quinto e sesto anno;
- per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 0,5% durante il primo anno, 1,0% durante il secondo e terzo anno, 2% durante il quarto, quinto e sesto anno;

Procedura semplificata

Per il rilascio delle garanzie su finanziamenti concessi a imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro è prevista una procedura semplificata che si sostanzia nelle seguenti fasi:

- a) l'impresa interessata al finanziamento garantito da SACE presenta a un soggetto finanziatore (istituto di credito) la domanda di finanziamento;
- b) in caso di esito positivo della delibera, i soggetti finanziatori (istituti di credito) trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE, e quest'ultima in caso di rilascio emette un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
- c) il soggetto finanziatore (istituto di credito) procedere al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa da SACE.

Per le imprese di maggiori dimensioni, invece, il rilascio della garanzia e del codice unico è subordinato alle decisioni assunte dal Mef, sentito il Mise, sulla base della richiesta inoltrata da SACE.

Vincoli per impresa

Per poter ottenere la garanzia l'impresa non deve rientrare al 31 dicembre 2019 tra le imprese classificate in difficoltà (Regolamento UE 651/2014) e, alla data del 29 febbraio 2020, non deve presentare esposizioni "deteriorate" (le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, c.d. *non performing loans*, sono esposizioni - diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili - che sono scadute o eccedono i limiti di affidamento da oltre 90 giorni e oltre una predefinita soglia di rilevanza) presso il sistema bancario.

L'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene:

- di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;
- di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

Autorizzazione comunitaria e decreto attuativo

Va segnalato che l'efficacia delle descritte misure è subordinata all'approvazione da parte della Commissione Europea e che, con successivo Decreto del Mef, potranno essere disciplinate ulteriori modalità attuative e operative, nonché richiesti ulteriori elementi e requisiti integrativi per l'esecuzione delle descritte operazioni.

Finanziamenti entro i 25mila euro

Prevvia autorizzazione da parte dell'Unione Europea, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di pmi e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19 come da autocertificazione.

Tali finanziamenti devono prevedere l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e devono avere una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione e, comunque, non superiore a 25.000 euro.

In relazione al tasso di interesse che sarà applicato alle predette operazioni di finanziamento, determinato nei limiti massimi dal D.L. Liquidità, occorre rivolgersi al proprio istituto di credito. L'intervento del Fondo centrale di garanzia per le pmi è automatico, gratuito e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.

2) Novità relative ai bilanci 2019

Al fine di cogliere le evidenti difficoltà delle società in sede di chiusura del bilancio, il Legislatore è intervenuto con il varo del D.L. 23/2020; a seguire si riepilogano le principali novità.

La proroga dell'entrata in vigore del "Codice della crisi"

Il D.Lgs. 14/2019 ha introdotto regole stringenti in tema di responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo delle società; inoltre, come noto, sono stati inseriti meccanismi oggettivi per la previsione di possibili crisi aziendali (i c.d. indici di allerta).

Ebbene, il D.L. 23/2020 ha rinviato l'entrata in vigore di tali disposizioni alla data del 1° settembre 2021.

Tale differimento, tuttavia, non riguarda l'obbligo – a carico dell'organo amministrativo – di dotare la società di adeguati assetti amministrativi, contabili e organizzativi, già in vigore dallo scorso mese di marzo 2019.

Non rappresenterà, invece, un problema di immediata scadenza, l'obbligo di segnalare agli appositi organismi delle Camere di Commercio (peraltro ancora da costituire) l'eventuale situazione di crisi aziendale; tale obbligo era già stato differito al 15 febbraio 2021 dal primo decreto sul coronavirus.

4

La sterilizzazione dell'obbligo di riduzione del capitale sociale per perdite

A decorrere dalla data del 9 aprile 2020 e fino alla data del 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non si applicano le disposizioni del codice civile che impongono agli amministratori (e agli organi di controllo, ove presenti) specifici adempimenti a seguito del conseguimento di perdite di esercizio.

Così, ad esempio, nel caso in cui fossero realizzate delle perdite superiori al terzo del capitale sociale e che lo riducono al di sotto del limite di legge (dopo avere "assorbito" le riserve presenti nel patrimonio netto) non scatterà l'obbligo di decidere se:

- ripianare la perdita e ricostituire il capitale minimo;
- trasformare la società in un tipo che non richiede un capitale minimo (società di persone);
- porre la società in liquidazione.

L'unico obbligo che viene mantenuto in capo agli amministratori è quello di informare i soci in merito all'esistenza delle predette perdite, fornendo anche una spiegazione della genesi delle medesime e delle prospettive di superamento (se note) che è possibile ipotizzare.

La norma, inoltre, prevede che – per lo stesso periodo temporale – la perdita del capitale sociale minimo (in conseguenza delle perdite) non rappresenti più una causa di scioglimento della società, consentendo agli amministratori di continuare a operare senza la preoccupazione di essere responsabili degli eventuali peggioramenti della situazione societaria.

L'introduzione di regole provvisorie per la valutazione della continuità aziendale

Nella redazione del bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuità aziendale può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020; rimane l'obbligo di illustrare specificamente nella nota integrativa, anche mediante richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Le stesse disposizioni, precisa la norma, si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati. Tale ultima indicazione – pur se poco chiara – dovrebbe significare che il medesimo approccio va utilizzato nella redazione del bilancio dell'esercizio 2019, presumibilmente facendo riferimento alle risultanze del bilancio dell'esercizio 2018.

Infatti, il tema della continuità riguarda la visione prospettica che il redattore del bilancio ha del futuro, (i 12 mesi successivi a quelli di riferimento del bilancio) e non del periodo di tempo cui il bilancio si riferisce.

In definitiva, redigendo il bilancio dell'esercizio 2019 si dovrebbe valutare se la società – nel 2020 – potrà continuare ad operare come soggetto in normale funzionamento; tale onere – che poteva apparire di impossibile espletamento – non dovrà essere assolto per effetto della norma.

Ovviamente, pur mancando qualsiasi riferimento nell'articolato, se l'assenza di continuità non fosse ascrivibile alla crisi da Covid-19, l'amministratore attento dovrebbe tenerne conto, così come l'organo di controllo.

Il trattamento di favore per i finanziamenti dei soci

Infine, segnaliamo che per i finanziamenti dei soci effettuati nel periodo che va dal 9 aprile sino al 31 dicembre 2020, non si applicano le norme in tema di postergazione, che prevedono il divieto di restituzione del finanziamento al socio erogante se non dopo avere soddisfatto tutti i debiti della società (questo nelle ipotesi in cui il finanziamento sia stato posto in essere in un momento di squilibrio finanziario, ovvero quando era più credibile un apporto e non un prestito, situazioni che si configurano come assolutamente ricorrenti nei periodi di crisi).

3) Ulteriori proroghe dei versamenti

Il D.L. 23 del 8 aprile 2020 interviene, all'articolo 18, sui termini di versamento delle imposte, introducendo ulteriori differimenti rispetto a quelli già previsti dagli articoli 61 e 62, D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia).

I nuovi differimenti

A differenza di quanto previsto dalle disposizioni contenute nel D.L. 18/2020, l'articolo 18, ai commi 1 e 2, stabilisce un differimento potenzialmente di più ampia portata, visto che è applicabile indipendentemente dalla dimensione del soggetto.

È però prevista la verifica di un requisito: per fruire del differimento è necessario dimostrare una riduzione del volume di fatturato o dei corrispettivi dei mesi di marzo e aprile rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, riduzione che dipende dalla dimensione del soggetto:

- per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) non superiori a 50 milioni nel 2019, è necessario verificare una contrazione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (confronto tra marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019);
- per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) superiori a 50 milioni (nel 2019), è richiesta una contrazione del 50% del fatturato o dei corrispettivi.

È bene sottolineare che ciascun mese è autonomo, e quindi vi potranno essere molteplici situazioni:

- la contrazione del mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 comporta la possibilità di differire i versamenti in scadenza nel mese di aprile 2020;
- la contrazione del mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 comporta la possibilità di differire i versamenti in scadenza nel mese di maggio 2020;

- la contrazione in entrambi i mesi di marzo ed aprile del 2020 rispetto ai rispettivi mesi del 2019 comporta il differimento dei tributi dovuti per entrambi i mesi di aprile e maggio.

Debiti oggetto di sospensione sono:

- l'imposta sul valore aggiunto (per i mesi di marzo ed aprile 2020, ovvero per il primo trimestre 2020);
- le ritenute (Irpef e relative addizionali sui redditi di lavoro dipendente e assimilato di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973) nonché i contributi previdenziali e assicurativi dovuti per i mesi di marzo e aprile 2020 (rispettivamente scadenti il 16 aprile ed il 16 maggio).

Contribuenti di recente costituzione

Il comma 5 dell'articolo 18 concede la sospensione dei predetti termini di versamento anche alle imprese ed ai professionisti che hanno iniziato l'attività dopo il 31 marzo 2019, e che come tali non presentano il parametro storico per verificare il calo del fatturato o dei corrispettivi.

Per tali soggetti, quindi, il differimento spetta in ogni caso, indipendentemente dalla contrazione di fatturato o corrispettivi.

Contribuenti nelle zone emergenziali

Il comma 6 si occupa dei soggetti (imprese e professionisti) che operano nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, per i quali la sospensione opera indipendentemente dal volume di ricavi o compensi 2019, facendo riferimento alla riduzione di fatturato o di corrispettivi (nei mesi di marzo ed aprile), nella misura di almeno il 33%.

Anche in questo caso occorre osservare la contrazione di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 darà diritto al differimento dei versamenti in scadenza nel mese di aprile; la contrazione di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 darà diritto al differimento dei versamenti del mese di maggio.

Enti non commerciali

Per gli enti non commerciali, per gli enti del terzo settore e per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, è previsto lo spostamento dei versamenti relativi a ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilato e contributi previdenziali ed assistenziali ed i premi per le assicurazioni obbligatorie.

Il nuovo termine di versamento dei predetti tributi e contributi sospesi è fissato al **30 giugno 2020** in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire dallo stesso mese di giugno.

Differimenti ex D.L. 18/2020

Infine, il comma 8 dell'articolo 18 prevede l'applicabilità delle disposizioni contenute nei precedenti provvedimenti (articolo 8, D.L. 9/2020 e articolo 61, comma 1 e 2, D.L. 18/2020) riguardanti la sospensione dei termini di versamento per le imprese che operano nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria, qualora per tali imprese non si dovessero verificare i nuovi presupposti indicati in precedenza in merito alla riduzione del volume di fatturato.

Si tratta in particolare delle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator, oltre ad altri settori individuati (tra questi si segnalano bar e ristoranti, nonché le imprese di trasporto). Tali soggetti beneficiano della sospensione sino al 30 aprile in relazione alle ritenute su lavoro dipendente ad assimilato e contributi previdenziali ed assicurativi (ex articolo 8, comma 1, D.L. 9/2020) oltre alla sospensione dell'Iva in scadenza nel mese di marzo (articolo 61, comma 2). Questi versamenti dovranno essere effettuati entro il 31 maggio (salvo rateazione in 5 rate mensili).

4) Ulteriori disposizioni fiscali previste dal decreto liquidità

Gli articoli 21 e 23 del D.L. 23/2020 introducono disposizioni fiscali per la generalità dei contribuenti.

La rimessione in termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni

È prorogato (articolo 21, D.L. 23/2020) il termine del 16 marzo 2020 per il versamento dei modelli F24 alla nuova scadenza del 16 aprile 2020: la scadenza ordinaria era già stata posticipata di 4 giorni dall'articolo 60, D.L. 18/2020. La disposizione fa riferimento ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. In aggiunta alle disposizioni "specifiche" (che necessitano di alcune condizioni soggettive) già previste dagli articoli 61 e 62, D.L. 18/2020 e dall'articolo 18, D.L. 23/2020, per la generalità dei contribuenti è concesso un lasso temporale di 31 giorni per effettuare i versamenti scaduti il 16 marzo 2020 senza doversi avvalere dell'istituto del ravvedimento operoso, ma semplicemente versando i modelli F24 entro il nuovo termine del 16 aprile 2020. Pertanto, tutti i versamenti in scadenza al 16 marzo 2020, qualora non effettuati entro la scadenza ordinaria ovvero entro la scadenza del 20 marzo 2020, potranno essere effettuati dalla generalità dei contribuenti senza l'applicazione di sanzioni e interessi entro il nuovo termine del 16 aprile 2020.

La proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, D.Lgs. 241/1997 – Documento unico di regolarità fiscale

L'articolo 4, D.L. 124/2019 ha introdotto specifici adempimenti nell'ambito dei contratti di appalto caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili.

L'articolo 17-bis, comma 5, D.Lgs. 241/1997 norma i requisiti che le imprese appaltatrici devono soddisfare affinché gli obblighi introdotti dal 1° gennaio 2020 possano essere disapplicati, mediante il rilascio da parte dell'Agenzia delle entrate della certificazione di affidabilità fiscale.

I soggetti che nell'ultimo giorno del mese precedente:

- sono in attività da almeno 3 anni;
- sono in regola con gli obblighi dichiarativi;

- hanno effettuato nell'ultimo triennio versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi;
 - non hanno iscrizioni a ruolo/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito per importi superiori a euro 50.000 scaduti.
- possono farsi rilasciare dall'Agenzia delle entrate una apposita certificazione di affidabilità fiscale ("Durc fiscale") che ha una validità di 4 mesi dalla data del rilascio. L'articolo 23, D.L. 23/2020 allunga la validità dei Durc fiscali emessi nel corso del mese di febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020.

Tante imprese in possesso dei requisiti soggettivi per essere esonerate dall'applicazione dei nuovi obblighi introdotti dall'articolo 4, D.L. 124/2019 hanno richiesto il Durc fiscale entro la fine del mese di febbraio, essendo il modello stato approvato con provvedimento del 6 febbraio 2020. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate abbia rilasciato il certificato di sussistenza dei requisiti previsti all'impresa richiedente entro il 29 febbraio 2020, la validità dello stesso certificato sarebbe scaduta a 4 mesi dalla data del rilascio. Viene in tal modo allungata oltre i 120 giorni la validità di tali Durc fiscali, fino al 30 giugno 2020.

Il D.L. 23 del 8 aprile 2020 (Decreto Liquidità) interviene anche su altri temi di interesse prevedendo ulteriori rinvii e disposizioni di favore, in particolare gli articoli 20, 22, 26 e 30 prevedono rispettivamente:

- la modifica dell'importo degli acconti di imposta calcolati con metodo previsionale;
- la proroga della consegna delle CU 2020;
- il rinvio della scadenza di pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e infine
- un ampliamento dei beni sui quali spetta il credito di imposta sui dispositivi di protezione.

Si propone una breve disamina delle singole disposizioni.

Acconti di imposta

Il calcolo dell'acconto delle imposte sul reddito dovute per l'anno successivo è effettuato con "metodo storico" ovvero basandosi sull'imposta dovuta per l'anno precedente al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto.

È tuttavia possibile utilizzare nel calcolo degli acconti il "metodo previsionale", normalmente riservato a coloro che per l'anno in corso presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all'anno precedente, procedendo al calcolo sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso considerando i redditi che si ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d'imposta e le ritenute d'acconto.

Questa scelta può comportare la riduzione o il non pagamento dell'acconto, ma, al contempo, espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e l'eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.

In considerazione della emergenza in corso che potrà comportare abbattimenti dei fatturati, il legislatore introduce una disposizione di favore prevedendo la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il "metodo previsionale" anziché il "metodo storico" prevedendo, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di scostamento dell'importo di imposte versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto entro il margine del 20%.

Le sanzioni e gli interessi non troveranno quindi applicazione quando gli acconti comunque versati saranno almeno pari all'80% di quanto dovuto a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

Proroga della consegna delle CU 2020

Tenuto conto delle difficoltà di lavoro derivanti dall'emergenza in corso e al fine di consentire ai sostituti d'imposta di avere più tempo a disposizione per l'effettuazione degli adempimenti fiscali, con il Decreto Liquidità si differisce al 30 aprile 2020 il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Allo stesso tempo non saranno sanzionati i soggetti che trasmetteranno le certificazioni all'Agenzia delle entrate attraverso il canale telematico oltre il termine del 31 marzo 2020, termine già prorogato rispetto all'originale, purché l'invio avvenga entro il 30 aprile 2020.

Resta immutata la scadenza per le certificazioni che non comprendono dati da inserire nella dichiarazione precompilata, ovvero per le certificazioni contenenti solo redditi esenti, che vanno trasmesse entro il 31 ottobre, ossia la medesima scadenza del modello 770/2020.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Sempre nell'ottica di facilitare l'operato del contribuente il Legislatore ha previsto nuove e diverse scadenze per il versamento dell'imposta sulle fatture elettroniche legate all'importo dovuto.

In particolare il Legislatore ha previsto che nel caso in cui l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia di importo inferiore a 250 euro, ma l'importo complessivo dell'imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro, il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno.

Qualora si considerasse anche l'imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno, e l'importo complessivo da versare fosse inferiore a 250 euro, il versamento dell'imposta relativa al primo e secondo trimestre dell'anno potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno di riferimento.

Periodo di riferimento	Requisiti	Scadenza differita
I trimestre	Inferiore a euro 250	Versamento I trim. da effettuarsi entro il 10/07/2020
Somma I e II trimestre	Superiore a euro 250	
I trimestre	Inferiore a euro 250	Versamento I e II trim. da effettuarsi entro il 20/10/2020
Somma I e II trimestre	Inferiore a euro 250	

Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre solare dell'anno.

Credito di imposta sui dispositivi di protezione

Con il decreto "Cura Italia", è stato introdotto a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione un credito di imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro necessari al contenimento dell'epidemia.

Saranno agevolate le spese per un importo massimo per singolo beneficiario pari a 20.000 euro con un credito massimo pari a 10.000 euro.

Con riferimento a questo intervento il Decreto Liquidità introduce un ampliamento delle spese ammesse definendo agevolabili anche le spese sostenute per l'acquisto di:

- dispositivi di protezione individuale come le mascherine, i guanti, le visiere di protezione e occhiali protettivi, le tute di protezione e calzari,
- dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale come i pannelli protettivi. In questo caso risulta agevolata anche la spesa di installazione.
- i detergenti mani e i disinfettanti.

Il credito potrà essere utilizzato in compensazione, tuttavia per le modalità occorre attendere l'emanazione di un apposito decreto del Mise e del Mef.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento

Cordiali saluti,


Sodiet Consulting S.r.l.